



ORIGINALE

Deliberazione 11

CITTÀ DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di seconda convocazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 15.30, nella sala di rappresentanza, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale dott. TIZIANO CASELLINO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

| <i>Risultano:</i> | | PRES. | ASS. | <i>Risultano:</i> | | PRES. | ASS. |
|-------------------|------------------------------|----------|------|-------------------|--------------------|----------|------|
| 1 | BINATTI FEDERICO | Presente | | 12 | ORIOLO ENRICO | Presente | |
| 2 | BANDI STEFANO | Assente | | 13 | CAMPA PIETRO | Presente | |
| 3 | BRICCO MAURO | Presente | | 14 | SANSOTTERA FILIPPO | Presente | |
| 4 | CANETTA ROSSANO | Presente | | 15 | UBOLDI MARCO | Presente | |
| 5 | CASELLINO TIZIANO | Presente | | 16 | VARONE GIOVANNI | Presente | |
| 6 | CORAIA PATRIZIA | Presente | | 17 | VILARDO ANTONIO | Assente | |
| 7 | CORIGLIANO SILVANA ESTHER | Presente | | | | | |
| 8 | CRIVELLI ANDREA | Assente | | | | | |
| 9 | DATTRINO FORTUNATA | Presente | | | | | |
| 10 | FREGONARA CESARE | Presente | | | | | |
| 11 | ALMASIO PIER PAOLO | Presente | | | | | |

Totale: Presenti 14 - Assenti 3

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera Roberto, Simeone Maria Caterina e Franzoni Elisabetta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio Comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE - l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.06.2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dell'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con propria deliberazione n. 12 del 03.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- con proprie deliberazioni n. 19 del 28.05.2015 e n. 16 del 29.04.2016 si è modificato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO, inoltre, che con la Legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 – sono state apportate importanti modifiche alla IUC;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015:
comma 26 – Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuibili alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la modificazione apportata dalla successiva Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) all'art. 1, comma 42, lettera a) che recita “al comma 26, le parole: <per l'anno 2016> sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni 2016 e 2017>;

- VISTO l'art. 1 della Legge di Bilancio n. 205/2017 del 27 dicembre 2017:
comma 37 – all' articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 26 , le parole:”e 2017” sono sostituite dalle seguenti:” 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:” Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell’articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”;
 - b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo:”Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.
- VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio in previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- VISTO l'articolo 13, comma 13-bis. “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- VISTO l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 nel quale è contenuto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine

dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

- VISTO che l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipino all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;
- DATO ATTO che sulla base dei dati ad oggi disponibili, la quota di alimentazione del FSC, posta a carico del Comune di Trecate è stata fissata per il 2018 in euro 809.888,20;
- VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU e dei tagli al FSC, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Trecate ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo stimato pari a euro 2.900.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC;
- VISTA la propria deliberazione n. 14 del 20.03.2017 avente ad oggetto : "Conferma aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2017"
- RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;
- RITENUTO di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote:
- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze **aliquota 0,4%** con detrazione di euro 200,00;
 - Terreni **aliquota 0,87%** per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 1 della Legge 208/2015 comma 13;
 - Aree edificabili **aliquota 0,87%**;
 - Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti **aliquota 0,87%**;
 - Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinate dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale **aliquota 0,4%**.
- SENTITA la relazione dell'Assessore Bilancio Avv. Elisabetta Franzoni e gli interventi del Consigliere Sansottera e la replica del Sindaco e, gli interventi dei Consiglieri Almasio, Corigliano, Uboldi e Campa, e le repliche dell'Assessore Minera e del Consigliere Oriolo riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;
- VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 (in atti):
"In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";
- VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;

CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e n. 4 astenuti (Uboldi, Sansottera, Campa e Almasio) su n. 14 consiglieri presenti e n. 10 votanti

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze **aliquota 0,4%** con detrazione di euro 200,00;
 - Terreni **aliquota 0,87%** per le fattispecie diverse da quelle previste all'art. 1 della Legge 208/2015 comma 13;
 - Aree edificabili **aliquota 0,87%**;
 - Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti **aliquota 0,87%**;
 - Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinate dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale **aliquota 0,4%**;
2. di demandare al Settore Ragioneria – Economato – Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Settore Ragioneria – Economato – Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
TIZIANO CASELLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
CARMEN CIRIGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 9.3.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al 23.3.2018

Lì, 9.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 9.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n.39/1993